

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi dell'aiuto fissati in via provvisoria per i foraggi essiccati e specificati nell'allegato dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 3341/86 ⁽¹⁾, n. 3632/86 ⁽²⁾, n. 4080/86 ⁽³⁾, n. 1222/87 ⁽⁴⁾, n. 1504/87 ⁽⁵⁾ e n. 2005/87 ⁽⁶⁾, che fissano gli importi dell'aiuto complementare per tali

foraggi, sono stabiliti ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento e si applicano a decorrere dalla data d'entrata in vigore di ciascuno dei suddetti regolamenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 52.

⁽²⁾ GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU n. L 141 del 30. 5. 1987, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 188 dell'8. 7. 1987, pag. 46.